



**CITTA' DI VALDAGNO**

**CLASSIFICAZIONE  
DEL TERRITORIO  
IN ZONE ACUSTICHE**

**2002**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Art. 6, 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"  
ed art. 2 D.P.C.M. 1 Marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli  
ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"

**DIREZIONE PIANIFICAZIONE  
E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Ufficio di Piano**

arch. MAURIZIO DAL CENGIO  
arch. BIBIANA SCHIANO di COLA

**CONSULENTI:**

ATA Engineering srl  
- ing. BRUNO GOBBI FRATTINI (TN)  
- ing. FRANCESCO SENECCI (VR)

## INDICE

<b><i>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI</i></b> .....	<b>3</b>
<b>Art. 1 – Premessa</b> .....	<b>3</b>
<b>Art. 2 - Definizioni</b> .....	<b>3</b>
<b>Art. 3 - Riferimenti normativi</b> .....	<b>4</b>
<b>Art. 4 – Valori limite di legge</b> .....	<b>5</b>
<b><i>TITOLO 2 – Classificazione Acustica</i></b> .....	<b>7</b>
<b>Art. 5 – Classificazione del territorio in classi acustiche</b> .....	<b>7</b>
<b>Art. 6 – Fasce di rispetto stradali</b> .....	<b>8</b>
<b>Art. 7 – Ambiti di criticità</b> .....	<b>8</b>
<b>Art. 8 - Siti sensibili</b> .....	<b>9</b>

## **TITOLO 1 – DISPOZIONI PRELIMINARI**

### ***Art. 1 – Premessa***

Le presenti norme di attuazione integrano la relazione tecnica e le tavole grafiche del Piano di Classificazione Acustica, anche agli effetti dell'applicazione del Piano di Risanamento Acustico.

### ***Art. 2 - Definizioni***

**Valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

**Valori limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in: a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Superare i limiti comporta sanzioni amministrative.

**Valore di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Superare il valore di attenzione comporta piano di risanamento.

**Valore di qualità:** il valore di rumore da conseguire per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (obiettivo da conseguire nel breve, medio, lungo periodo).

**Art. 3 - Riferimenti normativi**

**Tab. 3.1 – Riferimenti normativi**

<b>Tipo</b>	<b>Data</b>	<b>n°</b>	<b>Titolo</b>
<b>Legge</b>	<b>26/10/95</b>	447	Legge quadro sull'inquinamento acustico.
	<b>15/8/91</b>	277	Attuazione della direttive n.80/1107/CEE, n.82/605/CEE, n.83/477/CEE, n.86/188/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990 n.212.
<b>D.P.R.</b>	<b>18/11/98</b>	459	Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario.
<b>D.P.C.M.</b>	<b>16/4/99</b>	215	Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.
	<b>31/3/98</b>		Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Legge quadro sull'inquinamento acustico.
	<b>5/12/97</b>		Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
	<b>14/11/97</b>		Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
	<b>1/3/91</b>		Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
<b>Ministero dell'Ambiente</b>	<b>20/5/99</b>		Criteri di progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico.
	<b>16/3/98</b>		Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento.
	<b>31/10/97</b>		Metodologia di misura del rumore aeroportuale.
	<b>11/12/96</b>		Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.
<b>Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto</b>	<b>21/9/93</b>	4313	Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tab. 1 allegata al D.P.C.M. 1 Marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
<b>Legge della Regione Veneto</b>	<b>10/5/99</b>	21	Norme in materia di inquinamento acustico

**Art. 4 – Valori limite di legge**

**Tab. 4.1 – Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)**

**(Tabella B allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I – Aree particolarmente protette	45	35
II – Aree prevalentemente residenziali	50	40
III – Aree di tipo misto	55	45
IV – Aree di intensa attività umana	60	50
V – Aree prevalentemente industriali	65	55
VI – Aree esclusivamente industriali	65	65

**Tab. 4.2 – Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3)**

**(Tabella C allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I – Aree particolarmente protette	50	40
II – Aree prevalentemente residenziali	55	45
III – Aree di tipo misto	60	50
IV – Aree di intensa attività umana	65	55
V – Aree prevalentemente industriali	70	60
VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

**Tab. 4.3 – Valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7)**

**(Tabella D allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997)**

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I – Aree particolarmente protette	47	37
II – Aree prevalentemente residenziali	52	42
III – Aree di tipo misto	57	47
IV – Aree di intensa attività umana	62	52
V – Aree prevalentemente industriali	67	57
VI – Aree esclusivamente industriali	70	70

Per quanto attiene i livelli di attenzione, riferimento per l'avvio del "Piano di risanamento comunale" il decreto specifica, all'Art. 6, che i valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al decreto in questione (tab. 3.3 riportata precedentemente), aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C (tab. 3.3 riportata precedentemente), allegata al decreto in questione.

Sempre relativamente ai valori di attenzione il D.P.C.M. 14.11.1997 specifica (Art. 6) che per l'adozione dei piani di risanamento è sufficiente il superamento di uno dei valori di cui ai punti a) e b) di cui sopra, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla precedente lettera b).

L'Art. 6 del decreto specifica infine che i valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

## **TITOLO 2 – Classificazione Acustica**

### **Art. 5 – Classificazione del territorio in classi acustiche**

Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti classi acustiche (Tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997):

<p style="text-align: center;"><b>Classe I - Aree particolarmente protette</b></p> <p>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</b></p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Classe III - Aree di tipo misto</b></p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Classe IV - Aree di intensa attività umana</b></p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Classe V - Aree prevalentemente industriali</b></p> <p>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Classe VI - Aree esclusivamente industriali</b></p> <p>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

### **Art. 6 – Fasce di rispetto stradali**

Le strade di scorrimento (secondo la classifica funzionale della rete viaria redatta nel P.G.T.U.) sono interessate da una **fascia di rispetto** pari a 20 metri per lato in cui valgono i limiti di classe IV

Le **fasce di rispetto** non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come “*fasce di esenzione*”, relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario dell’infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall’insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

### **Art. 7 – Ambiti di criticità**

Vengono introdotti degli ambiti di criticità corrispondenti ai confine tra zone che appartengono a classi i cui limiti differiscono di più di 5 dB.

Sono state considerate delle fasce di transizione:

- per i confini fra aree di classe V e VI ed aree di classe III - fascia di transizione di 50 m;
- per i confini fra aree di classe V e VI ed aree di classe II o I - fascia di transizione di 100 m;
- per i confini fra aree di classe III e IV ed aree di classe I - fascia di transizione di 50 m.

In tali fasce fermo restando che la rumorosità non può superare i livelli ammessi nella zona di classe superiore, in nessun caso può essere tollerato il livello di rumorosità notturna superiore a 60 dBA al perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.

Vanno in deroga a tale norma i seguenti siti:

- casa di riposo “Villa Margherita”
- Liceo Artistico “Bocconi”
- Istituto Tecnico “Luzzati”
- Scuola materna privata di Novale

Nella fasce di transizione ove essi ricadono valgono comunque i limiti di zona di classe inferiore.

#### ***Art. 8 - Siti sensibili***

Un altro importante fattore di criticità è determinato dalla presenza di siti che necessitano di particolare protezione dal rumore in classi acustiche di ordine superiore: è il caso per esempio di edifici scolastici che vengono inseriti nella classe della zona di appartenenza nell'ottica di non attuare una parcellizzazione troppo spinta delle zone.

In questi casi risulta comunque importante evidenziare la problematicità del sito in questione al fine di mantenere comunque la possibilità di raggiungere più elevati livelli di comfort acustico nelle strutture sensibili a mezzo di interventi passivi sugli edifici.

Nelle tavole della Classificazione Acustica sono stati riportati con tratteggio i siti sensibili.

Per tali siti non esiste alcuna deroga ai limiti di zona in cui ricadono, la loro identificazione cartografica ha puramente valore di identificazione di probabili criticità da sanare.